

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 31

**Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.**

(BURC n. 164 del 7 agosto 2024)

**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 4 della [l.r. 52/2023](#))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della [legge regionale 27 novembre 2023, n. 52](#) (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), dopo la parola "culturale," sono inserite le seguenti: "la dotazione di adeguate sottotitolazioni ed".

**Art. 2**

(Modifiche della [l.r. 37/2022](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37](#) (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) è modificato come segue:
  - a) al comma 4-bis, dopo le parole "per il personale medico" sono inserite le seguenti: "del servizio sanitario nazionale" e dopo le parole "per il personale infermieristico" sono inserite le seguenti: "del servizio sanitario nazionale";
  - b) al comma 4-ter, la parola "40" è sostituita dalla seguente: "50".

**Art. 3**

(Modifiche dell'articolo 2 della [l.r. 5/2024](#))

1. All'articolo 2 della [legge regionale 7 febbraio 2024, n. 5](#), recante "Integrazioni della [legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37](#) (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)", le parole da "sulle risorse" a "circa" sono sostituite dalle seguenti: "sui fondi di finanziamento del fabbisogno nazionale standard".

**Art. 4**

(Modifiche della [l.r. 6/2024](#))

1. La [legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6](#) (Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) è modificata come segue:
  - a) all'inizio del comma 4 dell'articolo 3, la parola "Il" è sostituita dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 162, 163 e 164, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), il";
  - b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5, le parole da "le" a "vicinato," sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore, il volontariato e la solidarietà di vicinato".

## **Art. 5**

*(Modifiche dell'articolo 9 della [l.r. 11/2024](#))*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della [legge regionale 15 marzo 2024, n. 11](#) (Disciplina del Sistema Statistico Calabria) le parole "di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "territorialmente competente".

## **Art. 6**

*(Integrazione dell'articolo 15 della [l.r. 14/2024](#))*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della [legge regionale 18 marzo 2024, n. 14](#) (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali [n. 28/1986](#), [n. 29/2001](#), [n.11/2011](#), [n. 39/2012](#), [n. 9/2023](#), [n. 22/2023](#), [n. 25/2023](#), [n. 39/2023](#), [n. 45/2023](#), [n. 2/2023](#), [n. 15/1992](#), [n. 9/2018](#), [n. 8/2023](#), [n. 9/1996](#) e disposizioni normative) è inserito il seguente:  
"5. L'iscrizione in bilancio delle risorse occorrenti all'attuazione del presente articolo è subordinata all'esito dell'accertamento delle entrate previste dal comma 2 e della minore spesa per consumi energetici prevista dal comma 3."

## **Art. 7**

*(Integrazione dell'articolo 14 della [l.r. 22/2023](#))*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è inserito il seguente:  
"4. Gli organi dell'Ente per i Parchi marini regionali non possono, comunque, avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della [legge 394/1991](#) per gli organi degli Enti parco."

## **Art. 8**

*(Modifiche della [l.r. 45/2023](#))*

1. Alla [legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45](#) (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 dell'articolo 6, dopo la parola "Il Comune" le parole "stipula adeguata polizza assicurativa" sono sostituite dalle seguenti: "ha la facoltà di stipulare adeguata polizza assicurativa";
  - b) al comma 1 dell'articolo 8, prima della parola "istituito" è inserita la seguente: "è";
  - c) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole "di cui all'articolo 22, comma 2," sono aggiunte le seguenti "e all'articolo 25, comma 1,".

## **Art. 9**

(Modifiche della [l.r. 22/2024](#))

1. La [legge regionale 15 maggio 2024, n. 22](#) (Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria) è modificata come segue:
  - a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola "transumanza" sono aggiunte le seguenti: ", anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura";
  - b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali piste con fondo naturale, terroso o pietroso, formatosi per effetto dei periodici spostamenti delle mandrie e delle greggi e costituente la loro abituale via di passaggio nel loro periodico spostarsi per lo sverno, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti";
  - c) al comma 3 dell'articolo 7, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"n) da un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della Cultura competenti per territorio.";
  - d) al comma 1 dell'articolo 11, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) agli strumenti di pianificazione adottati dagli enti parco nazionali di cui agli articoli 11 e 12 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette)."

## **Art. 10**

(Modifiche della [l.r. 24/2024](#))

1. La [legge regionale 15 maggio 2024, n. 24](#) (Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni) è modificata come segue:
  - a) l'articolo 7 è abrogato;
  - b) al comma 1 dell'articolo 8, la parola "La" è sostituita dalle seguenti: "Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni sancito dalla Costituzione, la";
  - c) al comma 3 dell'articolo 15, le parole "di cui all'articolo 5 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente", così come modificato dall'articolo 2-sexies del [decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42](#) (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) convertito con modificazioni in [legge 26 maggio 2016, n. 89](#)";
  - d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole "In particolare, i Comuni provvedono a:" sono sostituite dalle seguenti: "Ferne le funzioni attribuite agli Enti Locali dall'articolo 7 del [d.lgs. 65/2017](#), i Comuni provvedono, in particolare, a:".

### **Art. 11**

*(Modifiche della [l.r. 2/2013](#))*

1. La [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) è così modificata:
  - a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis è abrogata;
  - b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Il collegio dura in carica l'intera legislatura, a decorrere dalla data di nomina e fino all'insediamento del nuovo collegio. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili."

### **Art. 12**

*(Modifiche dell'articolo 14 della [l.r. 15/2006](#))*

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 24 novembre 2006, n. 15](#) (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni), le parole da ", sentito" a "sostitutivi," sono sostituite dalle seguenti: "chiede al Consiglio delle Autonomie di esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Decorsi quindici giorni dalla richiesta, ovvero in caso di positivo riscontro del Consiglio delle Autonomie, la Giunta regionale".

### **Art. 13**

*(Modifica dell'articolo 13 della [l.r. 18/2007](#))*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici) è sostituito dal seguente:

"4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento."

### **Art. 14**

*(Modifiche della [l.r. 66/2012](#))*

1. Alla [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) all'articolo 2:
    - 1) al comma 1, dopo la parola "divulgazione," sono aggiunte le parole: "formazione, informazione,";
    - 2) al comma 2, lettera d), dopo la parola "progetti," sono aggiunte le parole: "di formazione e";
    - 3) al comma 2, lettera f), dopo la parola "gestione" sono aggiunte le parole: "nonché attraverso la formazione e informazione specifica del settore";
    - 4) la lettera k) è abrogata;
    - 5) i commi 7 e 8 sono abrogati;
  - b) all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è soppressa;
  - c) all'articolo 4:

- 1) al comma 4, le parole “, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi,” sono soppresse;
- 2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
- 3) la lettera i) del comma 6 è soppressa;
- d) al comma 3 dell’articolo 6 le parole “al comitato tecnico di indirizzo ed” sono soppresse.

### **Art. 15**

*(Modifiche della [l.r. 19/2002](#))*

1. La [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) è così modificata:
  - a) all’articolo 22:
    - 1) al comma 1, le parole “nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico” sono sostituite dalle seguenti: “della ZES unica, ai sensi dell’articolo 11 del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito con modificazioni in [legge 13 novembre 2023, n. 162](#), definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione”;
    - 2) al comma 2, dopo le parole “La Regione” sono aggiunte le parole: “, nell’ambito delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 25, comma 10,” e le parole “del polo logistico di Gioia Tauro” sono sostituite dalla seguente: “unica”;
    - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale alle autorità competenti per la ZES unica, la Regione promuove appositi accordi di programma o altre forme di concertazione con le medesime autorità, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno della ZES unica l’insediamento e l’esercizio delle attività imprenditoriali.”;
  - b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 le parole “[d.lgs. 50/2016](#)” sono sostituite dalle seguenti: “[decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della [legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)” e dopo le parole “sovraordinati.” sono inserite le seguenti: “Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea “D” e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.”.

### **Art. 16**

*(Modifiche dell’articolo 14-bis della [l.r. 24/2008](#))*

1. Al comma 1 dell’articolo 14-bis della [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture

sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), le parole "dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "marzo 2025".

#### **Art. 17**

*(Modifiche dell'articolo 5 della [l.r. 56/2023](#))*

1. L'articolo 5 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56](#) (Legge di stabilità regionale 2024) è così modificato:
  - a) al comma 1, le parole ", rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali," sono sostituite dalle seguenti: "di Camigliatello Silano e Lorica";
  - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. Nel caso in cui la proprietà dell'impianto è in tutto o in parte di un ente locale, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite a Ferrovie della Calabria S.r.l., previa convenzione tra la Regione Calabria e l'ente locale interessato."

#### **Art. 18**

*(Modifiche dell'articolo 10 della [l.r. 8/2023](#))*

1. All'articolo 10 della [legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8](#) (Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole "rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali," sono soppresse;
  - b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"8. Le disposizioni dell'articolo 2 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62](#) (Norme in materia di spending review) non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria s.r.l. ai sensi del presente articolo."

#### **Art. 19**

*(Modifiche dell'articolo 6 della [l.r. 16/1985](#))*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della [legge regionale 19 aprile 1985, n. 16](#) (Norme per interventi in materia di promozione culturale) sono abrogati.

#### **Art. 20**

*(Modifiche della [l.r. 23/2024](#))*

1. Alla [legge regionale 15 maggio 2024, n. 23](#) (Istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto") sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "in particolare della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette)" sono sostituite dalle seguenti: "della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,";
  - b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

*(Perimetrazione provvisoria)*

1. Il Parco è costituito nell'ambito territoriale dei Comuni di Acri e di Corigliano Rossano. I confini del Parco sono individuati nella planimetria

generale in scala 1:50.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.”;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis

*(Zonizzazione e misure di salvaguardia)*

1. Il Parco è costituito dall'area della Valle del Coriglianeto e dall'area del Cozzo dei Giganti del Pesco, individuati nella planimetria allegata.
2. L'area della Valle del Coriglianeto è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla presente legge:
  - a) zona A, di protezione integrale, ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, localizzata dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri;
  - b) zona B, di protezione generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio localizzata, localizzata quasi integralmente nel Comune di Corigliano-Rossano, dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano) e dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;
  - c) zona C, di sviluppo limitato, ove non sono consentite nuove attività, rappresenta l'area cuscinetto e di salvaguardia del parco ed è costituita da una fascia di protezione che avvolge l'intero perimetro per circa 100 metri per lato;
  - d) zona D, di sviluppo, ove sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive e regolamentare dall'ente Parco, localizzata nel Comune di Corigliano-Rossano, nel tratto vallivo del Coriglianeto, da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC e nella parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.
3. L'area del Cozzo dei Giganti del Pesco è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla seguente legge:
  - a) Zona A: riserva naturale integrale;
  - b) Zona B: riserva di protezione generale;
  - c) Zona C: fascia di protezione.”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 5, le parole “Così come rilevato dalla [l. 394/1991](#)” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi della [l. 394/1991](#)”;
- e) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 è inserita la seguente: “d-bis) associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;”;
- f) al comma 1 dell'articolo 14, le parole “, dell'area protetta e classificata in Zona A-B-CD, entro sei mesi dall'istituzione dello stesso Ente,” sono soppresse.
- g) è inserito l'allegato A della presente legge.

## **Art. 21**

*(Fondazione Mediterranea Terina onlus: procedure di liquidazione)*

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus, di cui all'articolo 32 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal commissario straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.
3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina onlus, è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o inquadrato in enti e agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della [l.r. 9/2007](#), sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di 400.000,00 euro e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di 1.200.000,00 euro, allocati alla Missione 16, Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.
6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 22**

*(Modifiche dell'articolo 2 della [l.r. 3/1996](#))*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è così modificato:
  - a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "e per i Presidenti dei Gruppi consiliari";
  - b) la lettera b) è soppressa.

#### **Art. 23**

*(Modifiche della [l.r. 3/2001](#))*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della [legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3](#) (Riconoscimento Associazione ex consiglieri della Regione Calabria) le parole "lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25.000, 00 euro".
2. La modifica prevista dal comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### **Art. 24**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 25**


*(Disposizioni finali)*

1. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


**Art. 26**


*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D





-  Zona A
-  Zona B
-  Zona C
-  Zona D (D1)
-  Zona D (D2)